



COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO

PROVINCIA DI MODENA

Codice Fiscale e Partita IVA 00242970366
Tel. (059) 75.99.11 - Fax (059) 73.01.60
E-Mail: m.boschetti@comune.savignano-sul-panaro.mo.it

ORDINANZA N.37

Prot.n.11503/2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI

Considerata l'esigenza durante e/o dopo le nevicate di salvaguardare l'incolumità dei pedoni e aumentare la sicurezza degli utenti della strada, con particolare riferimento a quelli appartenenti alle fasce deboli e di non arrecare pregiudizi alla circolazione veicolare garantendo un flusso regolare della circolazione;

Rilevato che l'accumulo di neve sui marciapiedi e sui tetti può rappresentare un notevole pregiudizio alla sicurezza, costituendo per i passanti su ogni strada aperta al pubblico passaggio un pericolo costante;

Visto l'art.107 del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000;

Visto il decreto di nomina da parte del Sindaco prot.n.1/2010 in data 04 gennaio 2010 del Responsabile dell'Area Lavori Pubblici;

Vista la legge 689 del 24 novembre 1981 "Modifiche al sistema penale";

ORDINA

A tutti i proprietari/affittuari/conducenti e/o amministratori di edifici privati, nonché di attività commerciali, esercizi pubblici e simili prospicienti le aree soggette a pubblico passaggio, durante e/o dopo la caduta della neve di:

- Sgomberare i marciapiedi e le banchine stradali lungo tutto il confine dei fabbricati di proprietà e in prossimità di accessi ai servizi commerciali e passi carrai, tenedo sgombero uno spazio utile al passaggio pedonale;
- Raccogliere la neve sul bordo del marciapiede o della banchina o comunque in modo che non invada gli attraversamenti pedonali e la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e pozzetti stradali;
- Rimuovere il ghiaccio dai luoghi di passaggio pedonale o cospargelo con opportuno materiale antisdrucchiolo;
- Sgomberare durante lo sgelò le bocchette di scarico davanti alle case per il deflusso delle acque;
- Non gettare acqua o altri liquidi che possano causare la formazione di ghiaccio sui marciapiedi e passaggi pedonali o comunque sulla sede stradale;
- Assicurarsi della resistenza dei tetti e della caduta di neve dagli stessi, al fine di evitare pericolo e danni a persone e cose;
- Non gettare la neve raccolta dai tetti, autoveicoli, balconi, terrazze e davanzali sulla pubblica via, al fine di evitare danni alle persone e/o cose;

DISPONE

- Che i contravventori alla presente ordinanza siano passibili di sanzioni amministrative da €.25,00 ad €.500,00, ai sensi della vigente normativa in materia (D.Lgs.18/08/2000 n.267 e succ.mod. art.7 bis e applicazione delle procedure di cui alla Legge 24/11/1981 n.689 art.16 comma 1);
- Che la presente ordinanza venga resa nota alla cittadinanza tramite avvisi, nonchè pubblicazione sul sito internet del Comune (www.savignano.it) e affissione all'Albo Pretorio Comunale;

INVITA

Tutta la cittadinanza a prestare la massima collaborazione e attenzione per concorrere ad eliminare o limitare al massimo i prevedibili disagi al passaggio delle persone con particolare riguardo agli anziani ed a tutti coloro che hanno problemi di deambulazione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della legge 241/1990, si informa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso presso il tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni come sopra.

Dalla Residenza Municipale, addì 9 novembre 2011

IL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
(Geom.Marco Boschetti)